

ORIGINALE

N. 17 d'ordine del registro  
Adunanza del 30.04.2016



# COMUNE DI POLIGNANO A MARE

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2016.**

L'anno DUEMILASEDICI, addì TRENTA del mese di APRILE a Polignano a Mare e nella Casa Comunale, alle ore 09.00 con il seguito.

A seguito di avviso prot. n. 11946 del 19.04.2016, spedito dal Presidente e consegnato in tempo utile dal Messo Comunale a domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

La seduta è PUBBLICA di II^ CONVOCAZIONE per deliberare sulla proposta in oggetto.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Domenico VITTO (Sindaco)	1		10. Antonio MAIELLARO	8	
2. Modesto PELLEGRINI	2		11. Daniele SIMONE	9	
3. Mario MAZZONE	3		12. Gianpiero MANCINI		3
4. Fonte LOFANO	4		13. Angelo Raffaele BOVINO		4
5. Angelo FOCARELLI		1	14. Dionisio LAMANNA		5
6. Giuseppe FACCIOLLA		2	15. Eugenio SCAGLIUSI	10	
7. Francesco Saverio MANCINI	5		16. Raffaele MARINGELLI	11	
8. Valerio CANTATORE	6		17. Lucia BRESCIA		6
9. Salvatore COLELLA	7				

Totale Presenti 11 Assenti 6

Assume la presidenza **Modesto PELLEGRINI** nella Sua qualità di Presidente del C.C., il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, lettera a, del T.U., approvato con D.Leg.vo n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Generale del Comune **Dr.ssa Caterina DI TURI**.

Nominati scrutatori i Signori Consiglieri Comunali \_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n.5 all'O.d.G. ad oggetto: **Approvazione Regolamento per l'applicazione della Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2016.**;

Relaziona il Dott. Raffaele Nicola VITTO.

**PREMESSO:**

**CHE** l'art. 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito a partire dal 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

**CHE** il legislatore, dal 2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

**CHE** tutte le novità introdotte sono state recepite nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, mediante Delibera di Consiglio n. 22 del 30.09.2014;

**CHE** la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), ha apportato ulteriori modifiche per l'applicazione dell'IMU;

**RITENUTO** di dover prendere atto delle novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto della Legge n. 20/2015 e ss.mm.ii.;

**ESAMINATO** il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 30.09.2014;

**ATTESO** che l'Ufficio Tributi ha predisposto, sulla scorta della normativa vigente, un nuovo regolamento, che sostituisce il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica quale componente della IUC, formato da n. 26 articoli ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTI:**

- Il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato su G.U. n. 254 del 31.10.2015), con il quale veniva differito dal 31.12.2015 al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016;
- Il successivo decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato su G.U. n. 55 del 7 marzo 2016), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016;

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche*

*graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".*

Successivamente il Presidente cede la parola ai consiglieri, come da dibattito allegato durante il quale esce il C.C. Maringelli.

Di seguito, si pone a votazione il punto all'O.d.G..

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri assenti: 07 (A. Focarelli, G. Facciolla, G. Mancini, A.R. Bovino, D. Lamanna, R. Maringelli, L. Brescia)

Consiglieri Favorevoli: 09

Consiglieri Contrari: 01 (E. Scagliusi)

**VISTO** l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sue modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni nella L. n. 124 del 28/10/2013

**VISTA** la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) e sue modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.M del 01.03.2016 pubblicato in G.U. serie generale n. 55 del 07.03.2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTI** i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49, I comma e 147 bis, I comma del T.U.E.L. approvato con D. lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

**VISTE** tutte le normative vigenti in regime di tassazione e prelievo fiscale in materia di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti;

**VISTO** l'esito della votazione

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il nuovo "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*" quale componente della Imposta Unica Comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 26 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.



**COMUNE DI POLIGNANO A MARE**  
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI



## **AREA 1**

**Economico Finanziaria - Gestione delle Risorse Umane – Innovazione Tecnologica**

### **SERVIZIO TRIBUTI**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

componente patrimoniale  
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 30.04.2016**

**INDICE**  
**Disciplina dell'Imposta Municipale Propria**  
**(IMU)**

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Presupposto impositivo</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Base imponibile dei Fabbricati e dei Terreni</i>	Pag. 5
Art. 6	<i>Base imponibile delle Aree Fabbricabili</i>	Pag. 5
Art. 7	<i>Base Imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili.</i>	Pag. 6
Art. 8	<i>Terreni Agricoli</i>	Pag. 6
Art. 9	<i>Aree Fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti</i>	Pag. 7
Art. 10	<i>Aliquote e detrazioni</i>	Pag. 8
Art. 11	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	Pag. 8
Art. 12	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	Pag. 9
Art. 12bis	<i>Comodato d'uso</i>	Pag. 10
Art. 13	<i>Esenzioni</i>	Pag. 10
Art. 14	<i>Quota riservata allo Stato</i>	Pag. 11
Art. 15	<i>Versamenti</i>	Pag. 12
Art. 16	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 13
Art. 17	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 13
Art. 18	<i>Funzionario Responsabile</i>	Pag. 13
Art. 19	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 13
Art. 20	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 14
Art. 21	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 14
Art. 22	<i>Presentazione del Reclamo-Mediazione e del ricorso</i>	Pag. 15
Art. 23	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 15
Art. 24	<i>Importi minimi</i>	Pag. 15
Art. 25	<i>Trattamento dei dati personali</i>	Pag. 15
Art. 26	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	Pag. 16

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, disciplina l'applicazione nel Comune di Polignano a Mare dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato art. 13, oltreché dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.**
- 2. Il presente Regolamento è emanato al fine di assicurare la gestione dell'IMU secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.**
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Polignano a Mare. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Polignano a Mare in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

## **ART. 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e delle pertinenze della stessa.

## **ART. 3**

### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità

Un'area è da considerare fabbricabile, inoltre, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente comma si applica a tutti i comproprietari;

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 del codice civile).
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile

## **ART. 4**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
  - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.



## ART. 5

### BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214:
  - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - **60** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, pertanto fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

## ART. 6

### BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e, in ogni caso, fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

## **ART. 7**

### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, con la quale si confermano le condizioni di fatiscenza di cui alle lettere a), b), c), del successivo comma 2, o si rigetta, motivatamente, la richiesta. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente, ovvero dalla data di rilascio del certificato di inagibilità/inabitabilità da parte dell'ufficio tecnico comunale.

## **ART. 8**

### **TERRENI AGRICOLI**

1. Dal 01.01.2016 sono esenti dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, indipendentemente dalla loro ubicazione.
2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

## ART. 9

### AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
  - b. nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  - c. nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
5. L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:
  - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
  - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l'edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :
  - a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
  - b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);

- c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;

## ART. 10

### ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. **Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta;**
4. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

## ART. 11

### DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. **La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.**

## ART 12

### FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.
2. **A partire dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta soltanto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso**
3. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (Comma 5 art. 2 D.L. 102/2013);
4. **Non si considerano equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (da padre a figlio, e viceversa) che le utilizzano come abitazioni principali.**
5. Sono, altresì, equiparate ad abitazione principale, sempre a decorrere dal 01/01/2014:
  - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6. Si considerano abitazione principale, **ai fini della sola detrazione**, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni e assimilazioni di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate a mezzo dell'apposito modello di dichiarazione IUC/IMU ovvero con autocertificazione entro i termini di legge.

## **ART. 12/bis**

### **COMODATO D'USO**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, l'agevolazione prevista per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado **non coincide con una assimilazione all'abitazione principale, ma con una riduzione della base imponibile in misura pari al 50%**;
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, la riduzione spetta soltanto a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (colui che concede in comodato l'immobile) possieda un solo immobile su tutto il territorio nazionale e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
3. La riduzione spetta anche alle eventuali pertinenze concesse in comodato d'uso. Le pertinenze devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale ammessa;
4. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
5. Il beneficio, altresì, si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre agli immobili di cui ai commi 2 e 3, possieda, nel territorio nazionale, altri immobili non accatastrati come abitazione;
6. Non ha diritto, invece, alla riduzione del 50% della base imponibile il soggetto passivo che possieda anche solo una quota di altro immobile, insistente su tutto il territorio nazionale, classificato nella categoria catastale A;
7. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
8. Il contratto di comodato deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto stesso. Per avere diritto al dimezzamento della base imponibile per l'intero anno 2016 deve essere registrato entro il 20 (venti) gennaio 2016. In caso contrario, il beneficio opererebbe soltanto dalla data di registrazione.
9. Per i contratti di comodato d'uso già registrati al 01.01.2016 non è necessaria una nuova registrazione. Va comunque presentata una dichiarazione IMU per l'anno 2016 dove si attesti il possesso di tutti i requisiti necessari per poter usufruire del beneficio della riduzione del 50% della base imponibile.

## **ART. 13**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti:
  - a. I fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 a E/9;

- b. I fabbricati con destinazione ad usi culturali, di cui all'art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.;
  - c. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 819 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - d. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - e. I fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - f. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20.05.1985, n. 222;
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
  4. **Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.**
  5. **Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce).**
  6. Sono esenti dall'imposta le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  7. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008;
  8. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IUC/IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## **ART. 14**

### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. È riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento;
5. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente, contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui al presente regolamento;
6. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **ART. 15**

### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a €5,00;
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali correnti nella misura stabilita dalle normative vigenti, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. **Ai fini degli obblighi di versamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, qualora preceduti da comunicazione scritta di uno dei soggetti passivi d'imposta, con indicazione delle quote di possesso dei singoli contitolari, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. La comunicazione assume valore anche per gli anni successivi e fino a variazione; pur tuttavia, non rileva ai fini della soggettività passiva nel caso di omesso o parziale versamento.**
8. **A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti i diritti di godimento a tempo parziale di cui all'art. 69, comma 1 lett. a) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005 e ss.mm.) il versamento è effettuato da chi amministra il bene.**



## **ART. 16**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

## **ART. 17**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## **ART. 18**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

## **ART. 19**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del

versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c postale.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **ART. 20**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, **con un minimo di €51,00.**
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge;

## **ART. 21**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

## **ART. 22**

### **PRESENTAZIONE DEL RECLAMO - MEDIAZIONE E DEL RICORSO**

1. **Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro a decorrere dal 01 gennaio 2016 non è più possibile fare ricorso alla Commissione Tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Ufficio Tributi (D.Lgs 546/1992 come modificato dal D.Lgs 156/2015). L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 gg dalla notifica dell'atto previsti per il ricorso e deve riportare il contenuto integrale del ricorso. Trascorsi 90 gg senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che si sia conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio davanti alla**

Commissione Tributaria Provinciale di Bari. L'istanza di reclamo-mediazione va notificata a: **COMUNE DI POLIGNANO A MARE VIA G.R. DEL DRAGO, 13/17 70044 POLIGNANO A MARE BA.**

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il contribuente che intende impugnare l'atto deve presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, secondo le modalità previste dal D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii.

L'Autorità Amministrativa presso la quale e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in autotutela e' il responsabile del tributo. (art.7 comma 2 Let.B, Legge 27 luglio 2000, n. 212). L'atto è emesso con riserva dell'eventuale emissione di altro avviso di accertamento e relative sanzioni, così come previsto dall'articolo 1 comma 161 della L. 296/2006.

### **ART. 23**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

### **ART. 24**

#### **IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad **€ 30,00** con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **ART. 25**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

### **ART. 26**

#### **ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01 gennaio 2016.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento è abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Punto N. **5** all'ordine del giorno:

**Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale l'IMU, per l'anno 2016.**

**PRESIDENTE**

Prego Assessore Lomelo.

**Assessore Domenico LOMELO**

Voglio sintetizzare, dicendo che noi abbiamo recepito le disposizioni nazionali, che vanno nella direzione di un minimo di equità e di giustizia nelle due imposte, nelle due tasse che prima pagavano gente che non doveva pagare. Quindi, atti dovuti di recepimento, di disposizioni legislative in favore dei nostri contribuenti.

**PRESIDENTE**

Se non ci sono interventi votiamo, che riguarda l'applicazione del Regolamento per l'applicazione dell'IMU.

**Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per appello nominale, l'argomento in oggetto segnato che viene approvato.**

<b>Elenco Consiglieri</b>	<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>	<b>Astenuti</b>	<b>Assenti</b>
Domenico VITTO	1			
Modesto PELLEGRINI	2			
Mario MAZZONE	3			
Fonte LOFANO	4			
Angelo FOCARELLI				1
Francesco S. MANCINI	5			
Giuseppe FACCIOLLA				2
Valerio CANTATORE	6			
<b>Elenco Consiglieri</b>	<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>	<b>Astenuti</b>	<b>Assenti</b>
Salvatore COLELLA	7			
Antonio MAIELLARO	8			
Daniele SIMONE	9			
Gianpiero MANCINI				3
Angelo R. BOVINO				4
Dionisio LAMANNA				5
Eugenio SCAGLIUSI		1		
Raffaele MARINGELLI				6
Lucia BRESCIA				7
	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

**PRESIDENTE**

7 assenti, 1 contrario e 9 favorevoli.

Pareri art. 49 del T.U. 267/200

**AREA I^ ECONOMICO FINANZIARIA**  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

F A V O R E V O L E

**IL RESPONSABILE**

Dott. Raffaele Nicola VITTO

**AREA I^ ECONOMICO FINANZIARIA**  
IL RESPONSABILE AREA I^  
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

F A V O R E V O L E

**IL RESPONSABILE**

Dott. Raffaele Nicola VITTO

---

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Caterina DI TURI

**IL PRESIDENTE DEL C.C.**  
Modesto PELLEGRINI

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124 del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
  - È divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_
- essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3 del T.U./2000);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U./2000);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Caterina DI TURI

---

---